

STATUTO

Preambolo

Teatri di Plastica nasce come un movimento artistico, culturale e sociale per la rigenerazione dell'immaginazione e della materia.

L'associazione si ispira a un'estetica ricca di contrasti e capace di valorizzarli, in cui convivono armonia naturale ed entropia, dove il rifiuto plastico diventa materia di creazione poetica e di riflessione, e l'arte uno strumento per costruire mondi nuovi, inclusivi, sostenibili e visionari. Ogni azione è un atto trasformativo. Ogni progetto è un invito a immaginare l'impossibile.

Crediamo in un'arte che riesca a dialogare con l'ambiente, che restituisca bellezza alla natura ferita e che promuova un rapporto rinnovato tra esseri umani e pianeta. La sostenibilità ecologica è per noi un orizzonte irrinunciabile, intrecciata con la sperimentazione creativa e la giustizia sociale. In questa visione, la cultura diventa rigenerazione e la plastica, da scarto, diventa nuova forma e nuova risorsa, al tempo stesso fine e principio.

Teatri di Plastica si propone di diventare un punto di riferimento artistico, creativo e culturale, a livello nazionale e internazionale, per tutti coloro - enti pubblici, aziende, scuole, associazioni e individui - che operano nel campo dell'ambiente, della rigenerazione urbana e della sostenibilità.

L'associazione intende realizzare progetti, spettacoli, laboratori e percorsi educativi e formativi che favoriscano la partecipazione attiva, il cambiamento culturale e la diffusione di una nuova ecologia integrale, della materia e della mente.

Allo stesso modo, ogni percorso di rigenerazione materiale è anche metafora di una rigenerazione interiore, sociale, umana. La plastica trasformata diventa simbolo di possibilità nuove per chi è stato scartato, dimenticato, emarginato, o semplicemente per chi sceglie di cambiare vita, mestiere, coscienza. L'ambiente che ci impegniamo a difendere è anche quello sociale: fragile, ferito, ma capace di rinascere.

L'Associazione si impegna inoltre a sviluppare un dialogo profondo con ogni essere vivente, riconoscendo alla Natura non-umana una voce e una dignità propri. Crediamo che la creatività possa essere uno strumento di ascolto e traduzione, capace di dar forma e linguaggio alle istanze di piante, animali, fiumi, foreste e oceani.

Teatri di Plastica promuove un'ecologia relazionale, in cui ogni progetto artistico diventa un ponte tra l'umano e il vivente, favorendo un'etica dell'attenzione e della reciprocità. L'arte, in questa visione, non parla della natura ma *con* la natura.

Articolo 1: Denominazione e Sede

È costituita l'associazione denominata *Teatri di Plastica*, di seguito "Associazione".

L'Associazione intende presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di promozione sociale". A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione integrerà la propria denominazione con la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" o con l'acronimo "APS" e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale è in Milano (MI), Via Bernardino Luini n. 5. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 1 bis: Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 2: Finalità

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a valori di partecipazione, pluralismo culturale e trasformazione creativa. In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la rigenerazione artistica e ambientale attraverso l'uso creativo di materiali di scarto, in particolare plastica;
- b) produrre opere e spettacoli teatrali, installazioni, performance e contenuti multimediali;
- c) sensibilizzare al rispetto dell'ambiente, della cultura e dei diritti attraverso strumenti artistici, narrativi ed esperienziali;
- d) sviluppare progetti educativi e formativi orientati alla sostenibilità, all'inclusione sociale e alla cittadinanza attiva;
- e) Promuovere studi, ricerche, progetti e programmi negli ambiti di impegno dell'associazione e pubblicare e diffondere materiali editoriali a contenuto culturale, scientifico, educativo o ambientale;
- f) favorire l'incontro e la cooperazione tra artisti, studiosi, attivisti, operatori sociali, cittadini ed enti, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal D.Lgs. 117/2017.

Le finalità di cui al presente articolo rientrano tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017

Articolo 3: Attività di Interesse Generale:

In particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 4: Attività Diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo e da questo documentate all'interno della relazione di bilancio, secondo quanto disposto dalla normativa vigente

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le attività diverse quelle di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di beni prodotti nell'ambito delle attività di interesse generale, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purché svolte in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di cui all'articolo 3 e nel rispetto della normativa fiscale e amministrativa vigente.

Articolo 5: Raccolta Fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche pubblica e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle disposizioni normative vigenti. La raccolta fondi può essere realizzata mediante sottoscrizioni, offerte, erogazioni liberali, organizzazione di eventi, vendita di beni e servizi, e ogni altra modalità consentita dalla legge. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento della raccolta fondi e le procedure di rendicontazione.

Articolo 6: Volontari

L'Associazione si avvale in prevalenza dell'impegno volontario, libero e gratuito, dei propri soci e di terzi non soci che intendano contribuire al perseguimento delle finalità associative.

I volontari non possono ricevere alcuna forma di retribuzione, neanche indiretta. Hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite da un Regolamento approvato dall'Assemblea, in conformità all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. È ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione nei casi previsti dalla legge.

Il volontario non può instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione in relazione all'attività svolta come volontario.

I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro dei volontari tenuto dall'Associazione, secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione assicura tutti i volontari iscritti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, come previsto dall'art. 18 del medesimo decreto.

In caso di necessità e nei limiti di legge, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, anche ricorrendo ai propri associati, in conformità all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7: Soci

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche che ne condividano i principi e lo statuto e ne accettino le finalità e le norme.

Sono previste le seguenti tipologie di soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione di una domanda scritta al Consiglio Direttivo, che si pronuncia entro 60 giorni. In caso di rigetto, esso deve essere motivato. Il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea dei soci nella sua prima convocazione utile.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta la compatibilità della richiesta con le finalità associative e la disponibilità del richiedente a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Per i minorenni è richiesta autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può stabilire, con apposito regolamento, le modalità di partecipazione dei soci alle attività associative e gli eventuali criteri di differenziazione tra le categorie di soci, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri. La qualifica di socio ha carattere permanente, fatto salvo il diritto di recesso, l'esclusione o il venir meno dei requisiti. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione comporta il rilascio di tessera associativa e iscrizione nel libro soci.

Articolo 7 bis: Categorie di Soci

L'Associazione distingue tra le seguenti categorie di soci:

1. Soci Fondatori

Sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione. Hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari. Possono essere consultati su questioni strategiche o statutarie di particolare rilievo, secondo modalità eventualmente definite in un regolamento interno.

2. Soci Ordinari

Sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità statutarie, aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione. Partecipano alla vita associativa, hanno diritto di voto in Assemblea e possono candidarsi alle cariche sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

3. Soci Onorari

Possono essere nominate Soci Onorari persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per il loro contributo morale, scientifico, artistico o economico alle finalità

dell'Associazione. La nomina avviene su proposta del Consiglio Direttivo, con approvazione dell'Assemblea. I Soci Onorari hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 8: Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri, senza discriminazioni di genere, età, provenienza geografica, credo religioso o condizione sociale.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- proporre iniziative, progetti e mozioni;
- eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative (purché maggiorenni);
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
- ricevere informazioni trasparenti su attività e impiego delle risorse dell'Associazione;
- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti;
- contribuire, in modo attivo e costruttivo, alla realizzazione delle finalità associative;
- mantenere comportamenti coerenti con i principi e i valori dell'Associazione.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e può essere aggiornato ogni anno.

L'esercizio dei diritti sociali decorre dall'iscrizione nel libro dei soci. L'eventuale mancato versamento della quota annuale può comportare la sospensione temporanea dei diritti fino alla regolarizzazione.

Articolo 9: Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Comitato Artistico;
- l'Organo di Controllo (se previsto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione può istituire, con apposita delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, organi consultivi, comitati tecnici o artistici, e gruppi di lavoro, con funzioni di supporto, proposta e coordinamento di attività specifiche, nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e trasparenza.

Il funzionamento degli organi sociali è ispirato ai principi di elettività, collegialità, gratuità delle cariche salvo rimborso spese, parità di genere e rispetto dello statuto.

Tutti gli organi sociali durano in carica secondo quanto stabilito dal presente statuto e agiscono in conformità al Codice Civile e al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Articolo 10: Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata anche:

- su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- su richiesta dell'Organo di Controllo, se presente.

La convocazione deve essere effettuata con almeno 8 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta (email, lettera o altra forma tracciabile), contenente luogo, data, ora e ordine del giorno

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- è ordinaria quando delibera su bilancio, elezioni, attività sociali, relazioni programmatiche;
- è straordinaria quando delibera su modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e lo scioglimento.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dagli articoli 17 (modifiche statutarie) e 18 (scioglimento), che richiedono maggioranze qualificate.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta a un altro socio, fino a un massimo di tre deleghe per partecipante.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti e la regolarità delle votazioni.

Articolo 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 9, eletti dall'Assemblea tra i soci. Resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Può riunirsi anche in modalità telematica.

Le convocazioni sono effettuate con almeno 5 giorni di anticipo. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio può cooptare un nuovo membro, che resta in carica fino alla prima Assemblea utile. La cooptazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- gestire le attività associative ;
- deliberare su ammissioni ed esclusioni dei soci;
- predisporre il bilancio e la relazione annuale;
- nominare eventuali collaboratori, comitati o gruppi di lavoro;
- curare i rapporti con enti e istituzioni.

Le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese documentato.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di:

- a) tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni;
- b) condanna definitiva per reati incompatibili con incarichi nel Terzo Settore;
- c) perdita dei requisiti di onorabilità o delle condizioni previste dallo Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere retribuiti per l'incarico ricoperto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. È tuttavia ammessa la possibilità che un componente del Consiglio Direttivo svolga prestazioni professionali a favore dell'Associazione, se previamente autorizzate dall'Assemblea, documentate con regolare contratto e fattura, e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e compatibilità con le finalità associative. In tal caso, il diretto interessato non partecipa alla deliberazione.

Articolo 12: Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni, come il Consiglio, ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- sottoscrive gli atti ufficiali dell'Associazione;
- in caso di urgenza, può adottare provvedimenti straordinari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano per età.

Articolo 12 bis: Comitato Artistico

Il Comitato Artistico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo per le attività artistiche e culturali dell'Associazione.

È composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci, in base a competenze artistiche e culturali.

Il Comitato Artistico fornisce pareri e proposte sulla programmazione, la selezione dei progetti e lo sviluppo di collaborazioni artistiche.

Il funzionamento del Comitato Artistico è disciplinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13: Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato qualora, per due esercizi consecutivi, l'Associazione superi almeno due dei seguenti limiti: ricavi annui superiori a € 300.000, più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, più di 100 volontari.

È nominato se richiesto dalla legge. Vigila sulla correttezza amministrativa e sul rispetto dello statuto. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e rimane in carica per tre esercizi. L'Assemblea determina il compenso dell'Organo di Controllo, se previsto.

Può essere costituito in forma monocratica o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- esamina il bilancio e redige una relazione da presentare all'Assemblea;
- esercita compiti di monitoraggio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- verifica l'eventuale rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione.

I componenti devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge. La durata, le modalità di funzionamento e i compensi, se previsti, sono disciplinati dalla delibera di nomina e da eventuali regolamenti interni.

I membri devono avere requisiti di indipendenza e almeno uno deve essere iscritto all'albo dei revisori o ordini professionali (come da nota RUNTS 5941/2021).

I componenti dell'Organo di Controllo decadono dalla carica per rinuncia, revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, o per il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Articolo 14: Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili che essa possiede o potrà acquisire, comprese donazioni, lasciti, contributi vincolati, strumenti finanziari, crediti e disponibilità liquide.

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti di legge;
- attività di raccolta fondi e sponsorizzazioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

Il patrimonio e le risorse dell'Associazione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Articolo 15: Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo, il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, che può essere redatto in forma di rendiconto per cassa o in forma di stato patrimoniale e conto economico, secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, ovvero in forma di rendiconto per cassa se i proventi annui non superano € 300.000,00 o in forma di stato patrimoniale e conto economico in caso contrario.

Il bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le attività svolte, i risultati ottenuti e la coerenza tra risorse impiegate e finalità istituzionali, qualora obbligatoria o deliberata dall'Assemblea.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei soci entro la data suddetta ed è successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

Se ricorrono le condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale.

Articolo 16: Libri Sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri, anche in formato elettronico, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017:

- il libro dei soci;
- il libro dei volontari, se presenti in modo non occasionale;
- il libro dei verbali dell'Assemblea;
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali dell'Organo di Controllo (se nominato).

Tutti i soci hanno diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvederà entro 30 giorni, garantendo l'accesso in forma gratuita, anche mediante strumenti digitali.

Il Consiglio Direttivo può adottare misure organizzative per tutelare la riservatezza dei dati personali contenuti nei libri, in conformità alle norme vigenti in materia.

Articolo 17: Modifiche Statutarie

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati, e approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Le modifiche statutarie necessarie per conformare lo statuto a disposizioni inderogabili di legge possono essere approvate dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea a maggioranza semplice, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, ove applicabile.

Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione e l'eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove richiesto.

Articolo 18: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci, mediante richiesta scritta e motivata.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione e in sede di scioglimento, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 19: Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nei relativi decreti attuativi, e in ogni altra norma vigente in materia di enti del Terzo Settore.

L'Associazione si impegna ad adeguare il proprio funzionamento e la propria organizzazione alle disposizioni eventualmente richieste per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Eventuali regolamenti interni, approvati dall'Assemblea, disciplinano gli aspetti organizzativi e operativi non espressamente previsti nel presente statuto. I regolamenti interni sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione si impegna a riconoscere il valore del lavoro come espressione di dignità personale e strumento di inclusione sociale. In coerenza con i propri principi fondativi, garantisce trasparenza e correttezza nella regolazione delle prestazioni professionali, anche quando svolte da soci o membri degli organi sociali, riconoscendo un equo compenso nel rispetto della normativa vigente.